

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE MADONNA DI LOURDES ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita per volontà del sig. Colato Don Gianluca una Fondazione denominata "FONDAZIONE MADONNA DI LOURDES ETS".
La Fondazione ha sede in Cerea (VR), in via Cà del Lago n. 74.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e aventi ad oggetto:

- a) interventi, servizi e prestazioni sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- j) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) agricoltura sociale;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

p) cura di procedure di adozione internazionale.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività, attraverso:

1) la realizzazione di strutture immobiliari per la prima accoglienza, l'assistenza, l'aiuto morale e materiale delle persone, sia singole che nuclei familiari, sia minori che adulte, che si trovino in stato di emarginazione, di disagio fisico e psichico, in stato di bisogno economico, sociale, morale ed umano;

2) la gestione diretta o in convenzione con enti, associazioni, soggetti pubblici o privati, di strutture e/o servizi di assistenza, sostegno ed aiuto alle persone in stato di disagio in tutte le sue forme;

3) la promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza, la sensibilizzazione sul territorio ad una miglior attenzione al prossimo sofferente, la partecipazione e la formazione del volontariato alle attività di assistenza e di aiuto per il superamento delle situazioni di disagio;

4) la gestione diretta o in convenzione di servizi di mensa per persone in stato di disagio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Fondazione:

a) opera secondo i principi affermati e promossi dal messaggio evangelico in conformità agli insegnamenti ed agli orientamenti pastorali della Chiesa italiana ed in particolare della Diocesi di Verena, sulla base dei principi etici, evangelici e culturali che ispirano l'iniziativa del fondatore.

b) Si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, del volontariato, sia in forma associativa che singola.

c) Può svolgere, senza fini di lucro, qualsiasi attività direttamente connessa allo scopo sociale, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali proprie e che arriveranno da terzi a titolo di beneficenza, di volontariato, di qualsivoglia forma di partecipazione alle diverse forme di attività.

d) Potrà compiere tutta le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie necessarie, utili e connesse al perseguimento dagli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà compiere ed esercitare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1937 n. 460, qualsiasi attività, anche di natura commerciale, volta all'inserimento e l'integrazione di persone disagiate e svantaggiate e non, per il superamento delle difficoltà di occupazione e inserimento lavorativo, per la preparazione al lavoro, per svolgere una funzione di attivazione di interessi utili per prevenire processi di decadimento psico-fisico e di isolamento, a condizione che siano secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione, e se ricorrono le condizioni decadono, coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. qualora la maggioranza dei componenti del CDA sia formata da Consiglieri che siano anche dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. che ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprano altre cariche politiche ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- 2) la firma degli atti che impegnano la fondazione nei confronti dei terzi;
- 3) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 4) l'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia;
- 5) la predisposizione del bilancio o del rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- 6) ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento dal Presidente, tutte le

funzioni di rappresentanza e di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente della fondazione.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo 5 (cinque) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica scelgono all'unanimità i sostituti. Se tutti i Consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente, vi provvederanno i volontari risultanti iscritti da apposito registro e i dipendenti della Fondazione, in assemblea plenaria, da costituirsi entro 10 (dieci) giorni dall'evento, convocata e presieduta dal dipendente più anziano d'età, o in mancanza dal volontario più anziano d'età, i quali nomineranno a maggioranza i primi tre Consiglieri della Fondazione.

Art. 8

Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione. Le adunanze possono essere in presenza, nel luogo fissato nella convocazione, o in video conferenza; spetta al Presidente verificare l'identità dei partecipanti e che tutti possano seguire i lavori Consiliari.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, e nominato al ricorso dei presupposti di legge.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Art. 12

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

Art. 13

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La forma del Bilancio o del Rendiconto dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una

relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, ricorrendone le condizioni di legge, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti. Inoltre la Fondazione dovrà, ricorrendo le condizioni di legge, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 15

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.